

COPIA



REGIONE DEL VENETO

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 9 DI TREVISO

CONVENZIONE

TRA

l'Azienda ULSS n. 9 (di seguito denominata ULSS 9), con sede in Treviso, Borgo Cavalli 42, C.F./P.

IVA: 03084880263, in persona del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Rapporti in

Convenzione, dott.ssa Alessandra Da Re, delegata giusta deliberazione n. 1066 del 2012 dal

legale rappresentante, Direttore Generale, dott. Claudio Dario

E

La Fondazione Onlus Bellotti Maria Rosa e Stefani Giuseppe (di seguito denominata

Fondazione), con sede in Monastier di Treviso, Piazza Europa n. 8, C.F. 94132800262,

rappresentata dal suo Presidente sig. Giuseppe Stefani,

PREMESSO CHE

- la Fondazione è stata costituita in data 09.11.2010 con atto rep. gen. n. 17061, racc. n. 3413,

rogito dott. Paolo Forti, notaio in Treviso;

- la Fondazione è iscritta all'Anagrafe delle Onlus, ex art. 11, d.lgs. 460/97, con effetti dal

22.11.2010, come da nota dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto, datata

3.12.2010 (prot. n. 41428/2010);

- la Fondazione, per statuto, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, istruzione e

assistenza sociale e socio-sanitaria nell'ambito territoriale della Regione Veneto;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1066 del 2012 è stata autorizzata la

stipula della presente convenzione per il triennio 01/11/2012 - 31/10/2015;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'ULSS 9 autorizza la Fondazione a svolgere assistenza notturna gratuita in favore di degenti bisognosi, in condizione di conclamata solitudine e privi di risorse economiche, presso il Presidio Ospedaliero di Treviso, tramite volontari denominati "Angeli della notte".

#### ART. 2

I volontari si impegnano a mantenere un fraterno rapporto con l'ammalato, al quale forniscono un servizio di assistenza morale e materiale e di aiuto il più possibile rispondente alla necessità dell'ammalato medesimo.

#### ART. 3

Le attività effettuate dai volontari della Fondazione sono prestate esclusivamente per fini di solidarietà in modo personale, spontaneo e gratuito, per cui nessun compenso può essere chiesto, né ai pazienti, né all'ULSS 9.

#### ART. 4

La Fondazione e l'ULSS 9 collaborano per la formazione dei volontari coinvolti nell'attività. L'ULSS 9 garantisce la formazione base in materia di igiene (germi e virus), organizzazione aziendale e ospedaliera, tecniche di appoggio al malato, morale professionale e quant'altro risulti necessario per un corretto e adeguato svolgimento dell'attività prevista dal volontario.

#### ART. 5

L'attività di cui alla presente convenzione, che la Fondazione si impegna a garantire con continuità, viene svolta presso le Unità Operative indicate dalla Direzione Sanitaria di Ospedale, con le modalità e secondo le indicazioni fornite dai responsabili delle stesse.

La Fondazione si impegna a rispondere alle richieste della Direzione Sanitaria di Ospedale per casi particolari che abbisognano di assistenza.

Le richieste di intervento assistenziale devono essere trasmesse alla Fondazione dalla Direzione Sanitaria di Ospedale con almeno 24 ore di preavviso.

Per lo svolgimento dell'attività convenzionata nelle Unità indicate, i volontari devono esibire apposito

distintivo fornito dalla Fondazione.

#### ART. 6

La Fondazione provvede alla copertura assicurativa dei volontari per responsabilità civile verso terzi, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, con oneri a carico dell'ULSS 9.

Il rimborso annuale, stimato in € 400,00, viene erogato dall'ULSS 9 in un'unica soluzione, per anno, su richiesta della Fondazione corredata di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento del premio assicurativo, nonché di copia della polizza, previo benestare della Direzione Sanitaria di Ospedale.

In caso di adeguamento della polizza assicurativa per variazione del numero dei volontari, la Fondazione si impegna a darne tempestiva comunicazione all'ULSS 9, trasmettendo la relativa documentazione, per il conseguente adeguamento del rimborso.

#### ART. 7

L'ULSS 9 provvede ad effettuare periodiche verifiche concernenti l'attività svolta.

La Direzione Sanitaria di Ospedale vigila sulle modalità di effettuazione del servizio, segnalando eventuali anomalie alla Fondazione. In caso di comportamento dei volontari della Fondazione ritenuto non corretto, l'ULSS 9 è autorizzata a risolvere unilateralmente la presente convenzione.

Al termine di ogni annualità, la Fondazione deve presentare apposita relazione sull'attività prestata, trasmettendola al Servizio Gestione Rapporti in Convenzione dell'ULSS 9.

#### ART. 8

La Fondazione garantisce puntuale applicazione e osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali, ex d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

L'ULSS 9, titolare del trattamento dei dati, nomina responsabile esterno del trattamento la Fondazione, la quale provvede a nominare gli incaricati di trattamento.

#### ART. 9

La Fondazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

**ART. 10**

La presente convenzione ha validità triennale a decorrere dal 01.11.2012, salvo rinnovo da concordare formalmente tra le parti interessate.

Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 60 giorni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata a.r.

**ART. 11**

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, con oneri a carico di entrambe le parti equamente ripartiti; verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, con oneri a carico della parte richiedente.

**ART. 12**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente.

**ART. 13**

Per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Treviso, 27/11/2012

Azienda ULSS 9 di Treviso

Fondazione Onlus Bellotti Maria Rosa e Stefani

Il Dirigente Responsabile

Giuseppe

Servizio Gestione Rapporti in Convenzione

Il Presidente

dott.ssa Alessandra Da Re

sig. Giuseppe Stefani

